



CAPITANERIA DI PORTO DI BARI

ORDINANZA N. 06/2002

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

CONSIDERATO che nelle acque del Circondario Marittimo di Bari risultano affondate alcune unità mercantili per azioni belliche risalenti al secondo conflitto mondiale;

ATTESO che detti relitti possono risultare di nocumento per la sicurezza di quanti si immergono nelle vicinanze degli stessi;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1 Nelle acque del Circondario Marittimo di Bari è vietato l'esercizio della pesca subacquea professionale e sportiva, nonché di ogni attività subacquea, con qualsiasi mezzo o strumento, nelle vicinanze di relitti affondati;

Art.2 I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, laddove il fatto non costituisca reato, a mente dell'art.1164 del Codice della Navigazione;

Art.3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bari, li 17 APR. 2002

**IL COMANDANTE
C.A.(CP) Nicola Armando ROMITO**

